

Città di Lissone



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA
CON LA COLLETTIVITA' UMANA**

Sommario

Titolo I – PRINCIPI	3
Titolo II – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI	6
Titolo IV – CANI.....	17
Titolo V – GATTI	21
Titolo VI – RODITORI, LAGOMORFI, MUSTELIDI	24
Titolo VII – VOLATILI	26
Titolo VIII – ANIMALI ACQUATICI	29
Titolo IX – RETTILI, SAURI, TARTARUGHE	30
Titolo X – EQUIDI	34
Titolo XI – ANIMALI DA CORTILE.....	37
Titolo XII – PICCOLA FAUNA.....	38
Titolo XIII - ANIMALI ESOTICI	39
Titolo XIV – VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE	40
Titolo XV – DISPOSIZIONI FINALI	42

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Lissone, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:
 - a) Riconosce agli individui e alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
 - b) Promuove nel proprio territorio la cura degli animali, quali compagni dell'uomo ed elementi dell'ambiente;
 - c) Sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza, sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica;
 - d) Incoraggia il rispetto e la tutela degli animali in quanto esseri viventi sensibili e anche come elemento educativo per apprendere il rispetto e la tolleranza verso ogni specie di vita; per le finalità di cui al presente Regolamento viene individuato, nell'ambito dell'Unità Ambiente l'Ufficio Diritti Animali che sarà dotato di apposito indirizzo e-mail;
 - e) L'Ufficio Diritti Animali si avvarrà di collaborazioni con le Associazioni Animaliste e Protezionistiche, ai fini della protezione e del benessere degli animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Lissone, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi Nazionali, dalla Regione Lombardia e dal proprio Statuto:
 - a) Riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
 - b) Opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
 - c) Incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
 - d) Si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e la presenza degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, promossi ed effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni specifiche;
 - e) Potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 - Competenze del Comune

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita in collaborazione con la Provincia la cura e la tutela della specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 Marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune, in base alla Legge n. 281/91 ed alla Legge n. 189/2004 nonché alla Legge Regionale n. 33/09 ed al Regolamento attuativo n. 2 del 5/5/2008 promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n. 281 e successive modifiche ed alla Legge Reg. 33/09 ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati, fatte salve quelle il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Le norme previste di successivi articoli 8, 9, 10 (modalità di detenzione e custodia di animali, maltrattamento e mancato benessere di animali, cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.

Art. 7 - Esclusioni

1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
 - a) Alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentato da normativa nazionale e comunitaria;
 - b) Alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - c) Alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stesa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - e) Alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali

1. Chiunque detenga un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, rispettando le norme dettate per la sua tutela.
2. In particolare, il proprietario e/o detentore di animali è tenuto a:
 - a) Garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;
 - b) Rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve essere sempre accessibile all'animale;
 - c) Assicurarli la necessaria prevenzione e le cure sanitarie impartite da un medico veterinario, ogni qualvolta lo stato di salute lo renda necessario nonché assicurare un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
 - d) Garantirgli costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali necessità relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute;
 - e) Prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) Custodirlo in modo che non danneggi o sporchi le proprietà pubbliche e private;
 - g) Controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione e prendersi cura della eventuale prole;
 - h) Assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
 - i) Trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie, proteggendo l'animale dalle intemperie ed evitando lesioni;
3. Gli animali possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanastica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e incurabile, oppure affetto da gravi sofferenze, oppure di comprovata pericolosità con prognosi certificata dal medico veterinario.
4. È fatto obbligo ai proprietari di cani di provvedere all'iscrizione del proprio cane presso l'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (vedi art. 32 comma1); per gli altri animali l'iscrizione è obbligatoria solo in caso di espatrio;
5. I proprietari e/o detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe e di identificazione.
6. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta:
 - a) La sanzione amministrativa di una somma da euro 50 ad euro 300,00, per l'inottemperanza a quanto disposto dal comma 3 come previsto dall'art. 122 comma 1 lettera h della Legge Regionale 33/09.
 - b) La sanzione amministrativa di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00 per l'inottemperanza a quanto disposto dal comma 4 come previsto dall'art. 122 comma 1 lett. d-j della legge regionale 33/09.
 - c) La sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, per l'inottemperanza alle altre disposizioni del presente articolo.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni, ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo dei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. Come stabilito dall'ultima riforma del Codice della Strada, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 luglio 2010, chiunque in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, contattando prontamente la Polizia Locale. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.
3. È vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
4. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. È vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. È vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, non garantendo l'alternanza naturale del giorno e della notte, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno, salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e di fine del trattamento. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
7. È vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo o comunque limitare in qualsiasi modo la libertà di movimento.
8. È vietato l'allacciamento di animali a nodo scorsoio.
9. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, ed in generale separare i cuccioli di qualsiasi specie dalla madre prima che sia compiuto il completo svezzamento, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
10. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, osservando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
11. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche; è vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte o qualsiasi mezzo che procuri o possa procurare dolore o stati di sofferenza) per l'addestramento di qualsiasi specie di animale.
12. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o potenziale pericolosità di razze e incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
13. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali.
14. È vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.

15. L'effettuazione di giochi pirotecnici nelle aree aperte al pubblico deve essere comunicata con un anticipo di almeno 10 giorni e autorizzata entro 3 giorni dal competente Ufficio Diritti Animali al fine di darne informazione adeguata per prevenire possibili danni agli animali.
16. È vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
17. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.
18. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio in sosta o altro mezzo di contenzione.
19. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
20. È vietato stabulare animali in gabbie che abbiano una pavimentazione in rete superiore al 50% .
21. È vietato procedere ad interventi chirurgici, come la resezione dei denti e degli artigli, il taglio delle orecchie e della coda, il taglio della prima falange del dito dei gatti, operare la devocalizzazione. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
22. È vietato danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo riproduttivo (dal 15 febbraio al 15 settembre). Nel caso di restauro o ristrutturazione di un immobile in presenza di eventuali nidi, e nel caso di interventi di rinnovo solai e sottotetti che mettono a rischio i chirotteri (pipistrelli) il proprietario dovrà darne adeguata comunicazione all'Ufficio Diritti Animali che provvederà entro 48 ore a segnalare il caso, per gli eventuali interventi ad associazioni o enti a difesa dei volatili. L'intervento dovrà essere effettuato entro le successive 48 ore, pena decadenza dell'intervento.
23. Nel caso in cui durante le potature di siepi ed alberi su suolo pubblico effettuate nel periodo riproduttivo (dal 15 febbraio al 15 settembre) si rilevi la presenza di nidi e ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali, dovrà essere data adeguata comunicazione all'Ufficio Diritti Animali che provvederà entro 48 ore a segnalare il caso, per gli eventuali interventi ad associazioni o enti a difesa dei volatili. L'intervento dovrà essere effettuato entro le successive 48 ore, pena decadenza dell'intervento.
24. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare è vietato organizzare, promuovere o assistere a scommesse e combattimenti tra animali.
25. È severamente vietato sollevare gli animali per la coda, per le orecchie, per la testa, per le zampe.
26. È vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. È altresì vietato far uso di dispositivi taglienti o acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
27. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario.
28. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce; è vietato inoltre, su tutto il territorio comunale, utilizzare per la produzione o il confezionamento, vendere, acquistare o comunque detenere, a scopo produttivo o commerciale, pelli e pellicce provenienti da animali da affezione quali cani e gatti.
29. È vietato aizzare gli animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.
30. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio adeguato ove nascondersi alla vista dell'uomo.

31. È fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di animali esotici di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici.
32. È vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione si applica anche ai privati per la detenzione temporanea al solo fine del primo soccorso.
33. In base a quanto normato dal Regolamento Regionale n. 2 del 5/05/08 art 7 comma 3 è permessa la detenzione, non a scopo di lucro, di un massimo di dieci cani per proprietario. Per numero superiore occorre inviare richiesta al Sindaco. Devono in ogni caso essere garantite le prescrizioni e indicazioni previste all'articolo 105 della L.R. 30/12/09 n. 33.
34. È fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico. Come specificato nel successivo art. 20, per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla Legge 426/98, al D. Lgs. 73/2005, al disposto di cui all'art. 6 del D. Lgs. 150 del 07/02/92 e ss.mm.ii. ed alle Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, aggiornato al 2006, del Ministero dell'Ambiente, Autorità Scientifica CITES, nonché quanto disposto nell'Allegato B.
35. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole stringi – bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità.
36. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori anti stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici.
37. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.
38. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 125,00 ad euro 450,00.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio Diritti Animali.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 125,00 ad euro 450,00;

Art. 11 - Abbandono, rilascio, smarrimento, rinvenimento

1. È severamente vietato abbandonare e/o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico.

2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. In caso di smarrimento di un animale il proprietario e/o detentore ne dovrà fare denuncia entro 7 giorni, come previsto dal R.R. n.2 del 5/05/08 art.110, al Servizio veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente oppure alla Polizia Municipale.
4. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia Locale e/o alle Forze dell'Ordine ed al Servizio veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente.
5. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
6. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario e/o detentore entro 7 giorni al dipartimento di prevenzione veterinaria o alla Polizia Locale per la relativa registrazione di scomparsa all'Anagrafe Canina Regionale. La mancata denuncia nei tempi suddetti è sanzionata ai sensi dell'art. 122 comma 1 lettera d (da euro 25,00 ad euro 150,00) della Legge Regionale 33/09.

Art. 12 - Affido

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il canile convenzionato con il Comune o presso altre strutture gestite da associazioni animaliste con la modulistica prevista dalla vigente normativa.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria ed a carico dell'affidatario per gli animali adottati nel canile convenzionato con il Comune.
3. Gli animali di affezione non possono essere dati in affido, anche temporaneo, a coloro che siano stati sanzionati o abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.
4. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 125,00 ad euro 450,00.

Art. 13 - Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque preparare, miscelare, abbandonare, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo all'Ufficio Diritti Animali.
3. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione condotte da ditte autorizzate, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali, promuovendo metodi che risultino il più possibile istantanei ed indolori. Tali operazioni dovranno essere segnalate tramite cartelli di avviso e schede tossicologiche, con l'indicazione della relativa terapia di cura, da diffondere nelle zone interessate dai trattamenti.
4. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emettono diagnosi di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione il caso di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza. In detta

segnalazione dovranno essere possibilmente indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 125,00 ad euro 450,00.

Art. 14 - Libero accesso degli animali

1. È consentito l'accesso degli animali negli edifici pubblici, salvo diversa indicazione specifica, e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto e comunque rispettando le prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni, nonché il possesso di una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; per i gatti è obbligatorio l'uso del trasportino. Il proprietario e/o detentore che conduce animali sui mezzi di trasporto dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
3. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto purché tenuti in grembo; i gatti se sono alloggiati nel trasportino.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali

1. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in considerazioni tali da suscitare pietà.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 150,00 ad euro 900,00 come previsto dall'art. 122 comma 1 lettera a della Legge regionale 33/09.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività di pubblico, intrattenimento, ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc.
2. Chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 900,00 come previsto dall'art. 122 comma 1 lettera a della Legge regionale 33/09.

Art. 17 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali

1. La vendita di animali d'affezione deve avvenire in strutture commerciali autorizzate dal Sindaco ai sensi dell'art.116 della L.R. 33/09 e con le relative procedure previste.

2. È vietato esporre gli animali nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi come previsto dalla Legge Regionale n. 33/09.
3. Gli animali in esposizione detenuti all'interno dell'esercizio commerciale in gabbie o recinti di contenimento, posti ad una distanza minima di 90 cm dalla vetrina, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
4. Gli acquari contenenti ittiofauna destinata al consumo alimentare presso ristoranti od in generale esercizi di somministrazione alimenti e bevande, devono essere mantenuti in locali adeguati.
5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 9 (maltrattamento e mancato benessere di animali) del presente Regolamento e della Legge Regionale n. 33/09 art. 105 comma d e comma e, del Regolamento Attuativo 2/2008 artt. 16, 20, 21, 25 e dell'ordinanza Ministero della Salute 3/09, 22 Marzo 2011 e 4 Agosto 2011 e Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata con Legge 4 Novembre 2010, n. 201.
6. È vietato effettuare vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
7. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 18 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazione con la presenza di animali dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di competenza e all'Ufficio Diritti Animali per l'acquisizione del relativo parere.
2. È vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, concorsi, sagre e manifestazioni itineranti.
Tale divieto non si applica alle mostre ed esposizioni soggette alla disciplina di cui al successivo art. 19.
Tale divieto non si applica agli spettacoli circensi soggetti alla disciplina di cui al successivo art. 20, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da ONLUS e Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato con finalità di adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
3. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 19 - Rilascio di atti autorizzativi per detenzione di animali d'affezione per esposizioni e mostre

1. Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e mostre che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione comunale, in osservanza della normativa vigente in materia, acquisisce il Nulla Osta preventivo dall'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio.
2. I titolari di mostre e simili, debbono presentare al comune per l'inoltro al competente servizio ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio la relativa domanda per le successive valutazioni ed eventuali sopralluoghi, ove necessari.
3. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività

etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004, Legge Regionale 33/09 e Regolamento Attuativo 2/2008.

4. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli e di animali gregari.
5. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o mostra, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box, onde consentire il necessario movimento.
6. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.
7. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposita lettiera.
8. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di idonei posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
9. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiale lavabile, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano provocare ferite agli animali.
10. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.), poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
11. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
12. È vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti, luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitazione e stress degli animali esposti.
13. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere identificati con microchip e scortati dal previsto certificato e dal libretto sanitario al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
14. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore ai 60 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza di genitori.
15. È fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico realizzati a cura del titolare della mostra.
16. Gli animali esposti debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale previsto per tutte le malattie trasmissibili.
17. Oltre al controllo sanitario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un medico veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
18. È fatto obbligo ai titolari di esposizione di indicare in numero di animali presenti.
19. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.
20. È vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti al catalogo.
21. È vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. È necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.
22. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale. Le spoglie dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (Regolamento CE 1069/2010).
23. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la

salute pubblica e di cui è prevista la detenzione” (G.U. 232 del 3.10.96) secondo cui il proprietario deve esibire l’avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza.

24. Gli animali dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei ai sensi di legge che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell’ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. È fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all’interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra.
25. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l’inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 20 - Spettacoli circensi

1. Gli spettacoli circensi che utilizzano animali sono soggetti ad autorizzazione Comunale. Ogni domanda volta ad ottenere l’autorizzazione di cui sopra dovrà essere sottoposta all’attenzione del Servizio Veterinario dell’ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio, ed all’Ufficio Diritti Animali per l’acquisizione dei relativi pareri.
2. L’Amministrazione comunale, per poter esprimere un parere e rilasciare un’autorizzazione, deve preliminarmente acquisire la documentazione di cui all’allegato B del presente Regolamento; tale procedura è richiesta anche nel caso in cui non sia obbligatoria la convocazione di una commissione comunale perché il circo non supera i 199 posti a sedere. Preliminarmente al rilascio di un’eventuale autorizzazione da parte dell’Amministrazione, viene organizzato un sopralluogo congiunto di personale del Servizio Veterinario dell’ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio, personale dell’Ufficio Diritti Animali e Guardie Forestali, al fine di verificare che siano rispettate le norme previste dalle leggi in materia di spettacoli circensi con animali.
3. Chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00 e la sanzione accessoria della chiusura o della sospensione dell’attività per l’intera giornata.

Art. 21 - Pet therapy - attività curative umane con impiego di animali

1. Il Comune di Lissone riconosce la validità alle forme di cura che prevedono la presenza di animali per alleviare particolari patologie ed incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. Nelle case di riposo per anziani e negli ospedali è permesso, in accordo con la Direzione sanitaria del nosocomio, l’accesso di animali domestici previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali.
3. Nelle case di riposo per anziani è permesso, previo accordo con la Direzione sanitaria del nosocomio, la visita di un animale domestico di proprietà dell’anziano ricoverato.
4. Il personale addetto alla pet-therapy o chi conduce l’animale dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
5. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio allo scopo.
6. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.) è vietata l’utilizzazione di cuccioli e di animali selvatici ed esotici.
7. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e

la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di A.A.A. e T.A.A.. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

8. Gli animali impiegati in programma A.A.A. e T.A.A. devono provenire preferibilmente da canili o rifugi pubblici e privati o da allevamenti per fini alimentari. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o associazioni ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.
9. Il Comune riconosce e promuove altresì le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.
10. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio Diritti Animali che farà conoscere queste disposizioni.
11. Il competente Ufficio Diritti Animali dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Art. 22 - Fuga, cattura, uccisione, inumazione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente, alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolori o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. Gli animali possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e incurabile, oppure affetto da gravi sofferenze, oppure di comprovata pericolosità con prognosi certificata dal medico veterinario. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale entro quindici giorni.
3. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente.
4. La macellazione di suini per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale. L'esercizio di tale pratica sarà ammesso a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 23 - Scelte alimentari e destinazione di cibo per animali

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune viene garantita, a chiunque ne faccia richiesta, la possibilità di optare per un menu vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali), oppure vegano (nessun prodotto di origine animale), così come previsto dalle Linee di indirizzo del Ministero della Salute sulla ristorazione scolastica senza alcun certificato medico.

2. I canili autorizzati registrati presso il servizio veterinario come fruitori finali, ai sensi del Regolamento della Comunità europea n.1069/2009 entrato in vigore in tutti gli Stati membri dell'Unione a decorrere dal 4/3/2011, possono rivolgersi alle mense scolastiche, delle amministrazioni pubbliche, di aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze di cibo, cotto o crudo, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e di generi alimentari non consumati, idonei all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed alle colonie feline.

Art. 24 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del registro regionale del volontariato, nonché gli enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni di animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) Possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) Collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Titolo IV - CANI

Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento in box o recinti con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno 50 mq.
3. È vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà infine essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario e/o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5. È vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. L'Amministrazione comunale promuove e patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria, ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.
7. Si richiamano le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 122 della Legge Regionale 33/2009.

Art. 26 - Divieto di detenzione a catena

1. È vietato detenere cani permanentemente legati o a catena. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena non inferiore ai 4 metri di lunghezza a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza 2 metri dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà, comunque, consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 27 - Requisiti dei ricoveri

1. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbibile (piastrelle, cemento) antisdrucciolo, non devono esservi ristagni di liquidi: le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato da correnti d'aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero, obbligatorio (cuccia), deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.
2. I box devono rispettare le superfici minime previste dall'art.18 del Regolamento n. 2 del 5 Maggio 2008 come da tabella sotto riportata.
3. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20.

4. Si richiamano le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 122 della Legge Regionale 33/2009.

<i>DIMENSIONI MINIME DEI BOX – art. 18</i>				
<i>Capienza prevista</i>	<i>Taglia dei cani</i>	<i>Parte chiusa in mq</i>	<i>Parte scoperta in mq</i>	<i>TOT. mq</i>
1 cane	Piccola	1,0	2,0 (*)	3,0
	Media	1,5	2,5 (*)	4,0
	Grossa	2,0	3,0 (*)	5,0
			(*) superficie utile sino a 3 cani	
Per ogni cane in più	Piccola	0,8	1,5 (*)	2,3
	Media	1,0	2,0 (*)	3,0
	Grossa	1,5	2,5 (*)	4,0
			(*) da aumentare per ogni cane in più, a partire da 4	

Taglia piccola: fino a kg. 10 – media: da kg. 11 a kg. 30 – grossa: oltre kg. 30

Art. 28 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche aperte

1. Il proprietario e/o detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e/o detentore di un cane deve adottare le seguenti misure:
 - a) Utilizzare sempre il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le apposite aree per cani individuate dal Comune.
 - b) Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
3. In tutte le aree appositamente delimitate, attrezzate e segnalate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere, al fine di preservare tali spazi per mantenere condizioni igienico-sanitarie ottimali.
4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti del luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico, i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per il servizio.
5. È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario e/o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane.
6. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato, istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.
7. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 150,00 salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge. Chiunque non ottempera alle disposizioni del comma 3 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00. Chiunque non ottempera alle disposizioni dei commi 5 e 6 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti nonché dotarli di museruola per le specie di indole morsicatoria.
3. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 150,00.

Art. 30 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territori Comunale, comprese le aree di sguinzagliamento cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti o portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti.
5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 31 - Tutela della quiete pubblica

1. Ai fini della tutela della quiete pubblica è fatto obbligo, ai proprietari e/o detentori di cani, di mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ad impedire l'abbaiare prolungato dell'animale, onde evitare emissioni acustiche moleste per la cittadinanza.
2. In caso di ripetuti disagi derivanti dal continuo abbaiare dei cani in seguito al passaggio delle persone sulla pubblica via e sui marciapiedi adiacenti le proprietà private, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di cani di limitare la visibilità del cane verso l'esterno, tramite installazione di reti a maglie fitte, o altro accorgimento, sulle recinzioni della proprietà privata. Nei soprariportati casi è possibile segnalare il fatto all'Ufficio Diritti Animali oppure alla Polizia Municipale.
3. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 32 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento

1. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani debbono procedere all'identificazione con microchip ed alla loro iscrizione all'anagrafe canina regionale ai sensi della Legge 33/09 entro 15 giorni dal possesso o entro 30 giorni dalla nascita o comunque prima della loro cessione.
2. È obbligatorio sottoporre il cane, che non sia provvisto di tatuaggio leggibile, all'inserimento del microchip.
3. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente entro 15 giorni dall'evento.

4. Si richiamano le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 122 comma 1 lettera d-j della legge regionale 33/2009.

Titolo V - GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91 e dall'art. 111 comma 1 della Legge Regionale 33/09 è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali.
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutore di colonie feline".
5. Per "Habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 34 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 35 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale

1. L'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale provvede, in collaborazione con le associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli, in seguito, all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi per la cura e la sterilizzazione ai sensi della Legge 281/1991 e Legge Regionale 33/2009, potrà essere effettuata sia dall'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale che da privati o da volontari di associazioni individuate e/o convenzionate dal Comune, d'intesa con l'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente previo coordinamento con l'Ufficio Diritti Animali.
3. Chiunque intenda occuparsi di una colonia felina, dovrà provvedere alla registrazione della stessa presso il Servizio Sanità Animale della ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio compilando l'apposito modulo.

Art. 36 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e dall'Ufficio Diritti Animali del Comune, con la collaborazione delle associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti, sia in merito alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente vivono; eventuali trasferimenti, per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali o a tutela dei gatti o per

gravi motivazioni sanitarie, potranno essere effettuati in collaborazione con l'Ufficio Diritti Animali, la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e con l'eventuale collaborazione delle associazioni animaliste.

4. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per loro alimentazione, riparo, cura.
5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 37 - Cura delle colonie feline da parte di gattari/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline.
2. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve darne comunicazione al competente Ufficio Diritti Animali.
3. Qualora il competente servizio ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale comunichi al Comune la registrazione di una colonia felina, il Comune, con appositi cartelli, provvede a segnalare la presenza al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale e cioè degli agenti di Polizia Locale e degli altri Enti preposti.
4. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
5. L'accesso dei gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che, tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari/e sottopongono e demandano le problematiche individuate all'Ufficio Diritti Animali ed alle autorità competenti, i quali con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.
6. I gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene e decoro del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Deve essere consentita la presenza costante di contenitore per l'acqua.
7. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali.
8. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 150,00.

Art. 38 - Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono provvedere a darne comunicazione all'Ufficio Diritti Animali, in accordo col cronoprogramma dell'esecuzione lavori, almeno 1 mese prima dell'inizio dei lavori sull'area su cui insiste la colonia. L'ufficio Diritti Animali dovrà collaborare con i suddetti soggetti all'individuazione del luogo per un'idonea collocazione temporanea e/o permanente di detti animali e delle eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai gattari/e la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.
4. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 39 - Custodia di gatti di proprietà

1. È fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso i gatti di proprietà vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
3. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Titolo VI – RODITORI, LAGOMORFI, MUSTELIDI

Art. 40 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie

1. Per tutte le specie di cui al presente articolo:

- a) È vietato detenere gli animali in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.
- b) I materiali delle gabbie devono essere atossici, resistenti e facilmente lavabili; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro; è vietato l'uso di gabbie col fondo a griglia.
- c) Il fondo deve essere pieno e coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente, atossico e non polveroso (trucioli del legno ricoperti da uno strato di fieno o pellet di carta riciclata), da evitare la lettiera per gatti in quanto nociva se ingerita. Le gabbie devono essere pulite frequentemente per evitare ristagno dell'urina.
- d) La gabbia deve essere mantenuta in un luogo tranquillo, non sottoposto a correnti d'aria e a sbalzi di temperatura. Il fondo deve essere mantenuto pulito e il materiale morbido e assorbente. All'interno della gabbia deve essere sempre presente una "tana" riparata e buia per consentire il riposo dell'animale.
- e) Acqua e cibo devono essere sempre lasciati a disposizione in contenitori non ribaltabili e abbeveratoi a goccia.

2. Conigli

- a) Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.
- b) È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
- c) Per un coniglio di taglia media (1,8 kg) le dimensioni minime della gabbia sono: 100x60x60 cm. La gabbia deve essere dotata di una ciotola per il cibo e di un abbeveratoio a goccia.
- d) La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in esposizione presso esercizi commerciali è fissata in 0,5 mq, con altezza non inferiore a 60 cm, aumentata di 0,25 mq per ogni altro esemplare.

3. Furetti:

- a) Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 mq ed un'altezza minima di 80 cm fino a due esemplari.
- b) È consigliabile una gabbia a più piani uniti da rampe per agevolare l'attività motoria degli animali.
- c) È vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
- d) Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio, altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi.

4. Piccoli roditori:

- a) Cavie: la gabbia deve avere dimensioni minime 80x50x40.
- b) Cincillà: la gabbia deve avere dimensioni minime 100x80x100 e svilupparsi su più piani.
- c) Degu: essendo animali a cui piace saltare, la gabbia deve svilupparsi in altezza ed avere più ripiani e le dimensioni minime devono essere 80x60x100.
- d) Criceti e altri piccoli roditori: la gabbia deve avere una base minima di 0,24 mq ed un'altezza minima di 30 cm per un solo esemplare. Poiché il criceto è un animale solitario che accetta la presenza di un

compagno di sesso opposto solo per il brevissimo periodo dell'accoppiamento, è vietato tenere più di un singolo esemplare per ogni gabbia.

- e) Scoiattoli: le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 mc, con una dimensione di base minima di 0,25 mq.
 - f) Cane della prateria: aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più.
5. Per le specie non indicate è necessario comunque assicurare e mantenere condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.
6. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 125,00 ad euro 450,00.

Titolo VII - VOLATILI

Art. 41 - Detenzione di volatili

1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti.
2. È vietato tenere volatili legati al trespolo.
3. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto, una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
4. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti in coppia.
5. E' vietato tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
6. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 42 - Dimensioni delle gabbie per volatili

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere almeno la completa estensione del corpo e di entrambe le ali, senza contatto con le pareti.
2. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi su di esso senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda tocchi il fondo della gabbia. A tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare, anziché arrampicarsi, devono essere forniti almeno due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia. I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire che la caduta di escrementi contamini l'acqua, il cibo ed evitare che la coda degli uccelli venga a contatto con la mangiatoia e l'abbeveratoio.
3. La gabbia deve essere posizionata in ambiente luminoso senza correnti d'aria.
4. Quando i volatili vengono tenuti in gruppo, la grandezza della gabbia deve necessariamente aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. Le dimensioni della gabbia dovranno perciò essere tali da permettere ad ogni singolo animale di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare entrambe le ali senza dover toccare una lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.
5. Spazi minimi necessari per un singolo esemplare:
 - a) Pappagallini di piccole dimensioni (ondulati e inseparabili): grandezza minima gabbia 60x40x40 cm;
 - b) Calopsitte, animali di dimensioni più grandi con struttura da volatore: grande minima gabbia 80x50x50 cm;
 - c) Pappagalli di taglia media e peso 300-400 gramma: grandezza minima gabbia 50x50x120 cm;
 - d) Pappagalli di grandi dimensioni: grandezza minima gabbia 70x70x160 cm;
 - e) Canarini ed estrildidi: dimensioni minime 60x30x30 cm;
 - f) Fringillidi: dimensioni minime 90x30x30 cm.

Art. 43 - Divieti verso i volatili

1. È fatto assoluto divieto:
 - a) Lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

- b) Strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri;
 - c) Distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente nuocere, anche solo momentaneamente, agli animali che sono nel nido o rifugio;
 - d) Detenere specie protette e selvatiche;
 - e) Utilizzare dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio Diritti Animali;
 - f) Installare e utilizzare dissuasori anti-stazionamento per volatili costituiti da aghi metallici. Ogni intervento di pulizia e/o disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stazionamento dei volatili dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 44 - Popolazione di Columba Livia var. Domestica (piccioni)

1. Negli edifici pubblici o privati situati nel centro abitato, negli impianti delle reti di servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei piccioni, tali da creare condizioni favorevoli a una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati, a cura dei proprietari o dei responsabili, i seguenti interventi:
- a) Risanamento e ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
 - b) Interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione dei piccioni, come la chiusura mediante apposizione di griglie o reti degli accessi attraverso i quali i piccioni possano introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
 - c) Impedire che essi trovino sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili occasione e motivo di sosta abituale o permanente applicando dove necessario dissuasori non cruenti sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali).
2. Ogni intervento dovrà essere compiuto evitando qualunque tipo di maltrattamento agli animali.
3. È fatto assoluto divieto, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni somministrare e/o abbandonare volontariamente cibo ai piccioni presenti sul territorio comunale, con esclusione degli allevamenti dei piccioni domestici e viaggiatori all'interno delle aree pertinenti ai propri allevamenti.
4. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Columba Livia, potrà adottare opportuni interventi attraverso ditte specializzate ed autorizzate, tali da contenerne la riproduzione.
5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 45 - Tutela di Animali Sinantropi (che stanno con l'uomo)

1. Il Comune di Lissone tutela tutte le specie di uccelli ed in particolar modo le Rondini, il Rondone e il Balestruccio, in ottemperanza delle leggi nazionali e delle disposizioni europee sulla protezione della fauna selvatica e sulla conservazione delle specie migratorie. E' severamente vietato distruggere i nidi, raccogliere le uova e i piccoli.
2. Considerato il consistente contributo dei chiroterri (pipistrelli) alla biodiversità e la loro funzione di supporto nella lotta biologica alle zanzare, il Comune di Lissone tutela in modo particolare i pipistrelli e ne promuove la salvaguardia e le iniziative volte alla ripopolazione.

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 46 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.

Art. 47 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 48 - Divieti

1. Oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - a) Lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente art. 47.
 - b) Conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua, a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; le vasche devono avere lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - c) Procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio;
 - d) Tenere le chele dei crostacei permanentemente legate;
 - e) Porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - f) Conservare l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra al ghiaccio e/o impianto refrigerativo, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dall'art. 4 del D. Lgs. N. 531/1992);
 - g) Cucinare e/o bollire viva l'ittiofauna e/o i crostacei che devono perciò essere uccisi prima di essere cucinati.
2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.
3. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Titolo IX - RETTILI, SAURI, TARTARUGHE

Art. 49 - Ofidi (serpenti) e Sauri (camaleonte, geco, phelsuma, iguana, drago barbuto, ecc.)

1. Per il benessere di questi animali è necessario ridurre il più possibile i fattori stressanti. Il microambiente dove è alloggiato l'animale (terrario o vivaio) deve consentire al soggetto di esprimere al meglio le proprie necessità fisiologiche e comportamentali, pur essendo in una condizione di cattività.
2. Il terrario deve essere costruito con materiali atossici.
3. La dimensione minima del terrario deve essere 40x60x50 cm (per animali adulti di piccole dimensioni).
4. La forma del terrario deve essere in funzione della biologia dell'animale: sviluppato più in altezza se l'animale è arboricolo, sviluppato più nella superficie se l'animale è strettamente terricolo. Di seguito le tabelle con indicate le misure minime dei terrari per ofidi (serpenti) e sauri (camaleonte, geco, phelsuma, iguana, drago barbuto).

SAURI				
Esempi di dimensioni consigliate per sauri	Lunghezza x larghezza x altezza (cm)	Superficie della base (cm)	Volume (litri)	Lunghezza rostro-cloaca
Dimensioni minime in generale	60 x 40 x 50	2400	120	
Camaleonti nani terricoli	60 x 40 x 50	2400	120	
Camaleonti nani arboricoli	50 x 40 x 60	2000	120	
Camaleonti media taglia	90 x 75 x 120	670	810	15
Camaleonti grossa taglia	150 x 125 x 200	18750	3750	25
Geco leopardo (<i>Eublepharis macularius</i>)	60 x 40 x 50	2400	120	10
Phelsuma spp. Piccola taglia	50 x 40 x 60	2000	120	
Phelsuma spp. Media-grossa taglia	60 x 50 x 80	3000	240	
Drago Barbuto (<i>pogona vitticeps</i>)	150 x 75 x 100	11250	1125	25
Drago d'acqua cinese (<i>Physignatus cocincinus</i>)	120 x 90 x 180	10800	1944	30
Iguana verde (<i>Iguana iguana</i>)	200 x 150 x 300	30000	9000	50

OFIDI					
Esempi di dimensioni consigliate per Ofidi		Lughezza x larghezza x altezza (cm)	Superficie della base (cm ²) approssimato	Volume (litri) approssimato	Lunghezza serpente (cm)
Dimensione minima		60 x 40 x 50	2400	120	
Adulti piccola-media taglia	40 cm ² /1cm	90 x 45 x 50	4000	200	100
Adulti media-grossa taglia	40 cm ² /1cm	100 x 50 x 60	8000	300	200
Adulti grossa taglia	40 cm ² /1cm	150 x 80 x 70	12000	850	300
Adulti grossa taglia giganti	40 cm ² /1cm	300 x 150 x 150	40000	6750	500

* 40/90 cm² di superficie per ogni cm di lunghezza dell'animale

5. Per animali tenuti comunitariamente il volume va aumentato di 1,5 volte per ogni animale in più.
6. Alcuni parametri da tenere in considerazione:
 - a) La teca/terrario deve essere dotata di un buon sistema di chiusura tale da evitare la fuga dell'animale;
 - b) La teca/terrario deve essere dotata di un buon sistema di ventilazione per evitare pericolosi ristagni d'umidità: presenza di griglie in basso sulle pareti per permettere l'entrata di aria fresca e presenza di griglie in alto per l'uscita dell'aria più calda e ricca di anidride carbonica.
 - c) Il substrato sul fondo della teca deve essere di materiale atossico e di semplice gestione igienica.
 - d) La teca/terrario deve essere dotata di rifugi per gli animali. Secondo le abitudini di vita degli animali si potranno mettere a disposizione per nascondersi elementi dell'ambiente naturale per rettili arboricoli o sabbia sotto cui nascondersi per quelli deserticoli. Sono indicati anche: cortecce, tronchi cavi, scatole, pietre;
 - e) Il cibo e l'acqua devono essere messi a disposizione in contenitori non ribaltabili;
 - f) Nella teca deve essere garantito un ambiente caratterizzato da variazioni dei parametri ambientali tali da permettere all'animale di scegliere, tra le varie zone e caratteristiche di ogni microambiente, quella più adatta al corretto funzionamento dell'organismo secondo il momento temporale e fisiologico;
 - g) L'ambiente in cui vivono questi animali non deve essere inferiore ai 18° C e non superiore ai 34° C;
 - h) Deve essere garantito un adeguato fotoperiodo (rapporto tra le ore di luce e di buio nell'arco della giornata), indicativamente secondo le tabelle sotto riportate:

FOTOPERIODO INDICATIVO PER SPECIE TROPICALI ED EQUATORIALI		
Periodo	Ore di luce	Ore di buio
Ottobre - Marzo	11	13
Aprile - Settembre	13	11

FOTOPERIODO INDICATIVO PER SPECIE DI CLIMI TEMPERATI		
Periodo	Ore di luce	Ore di buio
Settembre - Novembre	12	12
Dicembre - Febbraio	9- 6	15 - 18
Marzo - Maggio	12	12
Giugno - Agosto	14	10

7. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 50 - Testuggini terrestri e tartarughe acquatiche

1. I Cheloni (testuggini e tartarughe) dovrebbero essere mantenuti all'esterno fintanto che il clima lo permette. Quando non è possibile mantenerli all'esterno devono essere mantenuti:

- a) Per i cheloni terrestri, in terrari aperti con pareti sufficientemente alte e lisce e robuste da impedire la fuga;
- b) Per i cheloni palustri, semiacquatici o acquatici, in vasche con un zona emersa proporzionale alle abitudini anfibe della specie. La profondità dell'acqua deve essere pari a: LC (Lunghezza Carapace) x 1 o 1,5 o 2, a seconda delle abitudini natatorie.

2. La tabella seguente indica le misure minime delle strutture di detenzione:

CHELONI TERRESTRI			
Esempi di dimensioni consigliate per cheloni terrestri	Lunghezza x larghezza x altezza (cm)	Superficie della base (cm ²) appross	Lunghezza carapace (cm)
Dimensione Minima	60 x 50 x 40	3000	
	100 x 60 x 40	6000	20
	200 x 120 x 80	24000	40

CHELONI PALUSTRI/ACQUATICI					
Esempi di dimensioni consigliate per Cheloni Acquatici	Profondità acqua	Lughezza x larghezza x altezza (cm)	Superficie della base (cm ²)	Volume (litri)	Lunghezza carapace (cm)
Dimensione minima		60 x 40 x 50	3000	120	
	*LC x 1	100 x 60 x 60	6000	360	20
	*LC x 2	100 x 60 x 80	6000	480	20
	*LC x 1	150 x 90 x 70	13500	945	30
	*LC x 2	150 x 90 x 100	13500	1350	30
	*LC x 1	200 x 120 x 80	24000	1920	40
	*LC x 2	200 x 120 x 120	24000	2880	40

*LC: Lunghezza Carapace

5. È fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona (cioè nativa di un ambiente differente dal luogo in cui vive) di inviare comunicazione di possesso all'Ufficio Diritti Animali.
6. È fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.
7. Il Comune, tramite l'Ufficio Diritti Animali, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere

l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

8. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Titolo X - EQUIDI

Art. 51 - Equidi

1. L'equide utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva (non Destinato alla Produzione Alimentare) va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
2. La corretta alimentazione, fondamentale per mantenere l'equide nelle condizioni ottimali, deve essere di qualità adeguata e in quantità sufficiente. Gli equidi sono erbivori che vanno alimentati con moderate quantità di cibo somministrato più volte al giorno e riforniti in modo permanente di acqua. Nella razione alimentare vanno assicurate le giuste proporzioni di alimenti (erba, fieno, fieno insilato, mangimi) in base alle esigenze della specie, a quelle fisiologiche e all'attività svolta. Il foraggio e i mangimi devono essere conservati correttamente. È vietato somministrare agli equidi mangimi e foraggi ammuffiti.
3. Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua devono essere puliti con regolarità.
4. Nel caso di equidi scuderizzati, l'erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.
5. Il proprietario/detentore è tenuto a verificare la salute e il benessere dell'equide, nonché lo stato di efficienza delle strutture e delle attrezzature. Inoltre deve assicurare adeguate cure agli animali malati e feriti, ricorrendo all'intervento del medico veterinario quando necessario. Il proprietario/detentore è responsabile dell'attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti.
6. Il proprietario/detentore deve provvedere ad assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi.
7. Il proprietario/detentore deve provvedere ad assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale.

La tabella sottostante indica misure di superficie minime dei box.

		BOX	NOTE
EQUIDI		3 m. x 3 m.	Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande.
	Fattrice + redo	3 m. x 4 m.	
PONY		2.80 m. x 2.80	Misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia.

8. Il proprietario/detentore deve consentire all'equide un regolare esercizio fisico.
9. Il proprietario/detentore deve adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga.
10. Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che, direttamente o indirettamente, vengono a contatto con gli equidi devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
11. Gli spazi per la stabulazione degli equidi devono essere realizzate in materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici. Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore. Le pareti dovranno essere impermeabili, di facile pulizia e disinfettabili.
12. Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate agli equidi devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia della superficie.
13. Le porte di accesso devono essere di altezza non inferiore a 3 metri e di larghezza non inferiore a 1,20 metri.

14. Il tetto deve garantire un'adeguata protezione e coibentazione ed essere posto ad un'altezza tale da permettere un'adeguata ventilazione e comunque non inferiore a 3 metri.
15. Le finestre devono garantire adeguata luminosità e circolazione di aria. Nel caso in cui le finestre siano accessibili agli equidi è necessario l'utilizzo di materiale infrangibile o griglie di protezione.
16. Va prevista una ventilazione naturale o se necessario forzata, in modo tale da non creare correnti d'aria dirette sugli equidi.
17. Nelle aree di scuderizzazione deve essere garantita una temperatura compresa tra 0 e 35° C. in situazioni meteorologiche particolari vanno assunte misure a tutela degli equidi.
18. Gli equidi non devono essere sottoposti a rumori eccessivi per un periodo di tempo prolungato.
19. Gli animali custoditi nei box e nelle scuderie non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente esposti ad illuminazione artificiale. Al fine di consentire l'ispezione degli animali va prevista un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
20. I corridoi che conducono ai box devono essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.
21. La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico, mantenuta pulita e in condizioni igieniche adeguate, asciutta e in quantità sufficiente tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di sdraiarsi comodamente.
22. Gli equidi detenuti all'aperto devono disporre di adeguata struttura che offra riparo dalle intemperie. Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi ospitati e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
23. Le aree devono essere dotate di zona d'ombra e di tettoia tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti.
24. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide, di un'altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali.
25. La pratica di legare l'equide in aree all'aperto, assicurandolo a un punto, in modo che sia confinato in un determinato spazio, può essere adottata solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste e sempre sotto la costante supervisione da parte del detentore.
26. È vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
27. Gli equidi tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata, o comunque, deve essere data loro la possibilità di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno almeno per 8 ore.
28. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività grooming.
29. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
30. Gli equidi adibiti ad attività sportiva o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
31. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare tutti gli equidi dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
32. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, e che siano rispettate le ordinanze ministeriali n.7 07/2014, 07/2015 e s.m.ii:

- la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
- il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde, tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
- il Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

33. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Titolo XI - ANIMALI DA CORTILE

Art. 52 - Porcili

1. I porcili a carattere familiare devono essere realizzati con idonei materiali ad una distanza minima di 30 metri dalle abitazioni e dalla strada e devono avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell'aria. Devono avere inoltre mangiatoie e pavimenti ben connessi e di materiale impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 53 - Pollai e conigliaie

1. I pollai e le conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; quando ubicati all'interno di aree urbanizzate sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare e comunque a distanza dalle abitazioni vicine non inferiore a 10 metri. Questa salvaguardia della distanza di 10 metri dalle abitazioni vicine si applica anche per i pollai e le conigliaie esistenti.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Titolo XII - PICCOLA FAUNA

Art. 54 - Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19/09/1979 (recepita con legge 06/08/1981 n. 503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21/05/1992 (recepita con DPR 08/09/1997 n. 357 e successive integrazioni), nella Legge n. 157/92, il Comune di Lissone tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali, le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee ed europee, occasionalmente o permanentemente presenti sul suolo comunale oggetto di tutela sono:
 - a) Tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) Tutte le specie autoctone appartenenti alla classe degli Rettili;
 - c) Tutte le specie appartenenti alla classe dei Mammiferi, ad eccezione di quanto previsto dalla Legge 157 del 1992 (il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche);
 - d) Tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) Tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
3. Sono vietati il disturbo, l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. E' vietato commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalle Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.
4. Chiunque detenga a qualsiasi scopo individui appartenenti alle specie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è obbligato a denunciarne il possesso entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio Diritti Animali.
5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Titolo XIII - ANIMALI ESOTICI

Art. 55 - Tutela degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di animali facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente e temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della Legge n. 874 del 19/12/1975 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune entro otto giorni la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio.
9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento e il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della Legge n. 874 del 19/12/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune su parere favorevole del servizio veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio.
13. Nella fase istruttoria spetta al servizio veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale accertare:
 - a) La conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) Che i ricoveri e/o le aree destinate agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione, o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi,

a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

15. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 125,00 ad euro 450,00.

Titolo XIV - VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE

Art. 56 - Divieto di vivisezione e sperimentazione

1. Su tutto il territorio del Comune sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di qualsiasi specie di animale a fini di sperimentazione/vivisezione.
2. Su tutto il territorio del Comune sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di qualsiasi specie di animale a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona quali saponi, creme, balsami, lozioni, profumi, shampoo, detersivi o altro.
3. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Titolo XV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative indicate e richiamate, secondo quanto disposto dal capo 1° della Legge n. 689 del 24/11/1981, fatte salve le eventuali responsabilità penali in materia ed gli illeciti sanzionati da norme regionali o nazionali vigenti.
2. In caso di reiterazione delle violazioni previste negli articoli del presente Regolamento, a norma dell'art. 8-bis della Legge n. 689/1981 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. Ai sensi della Legge 02/06/1988 n. 218: la mancanza di atto autorizzativo di cui agli articoli 19 e 20 ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto dei predetti articoli, comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione da euro 125,00 ad euro 450,00.
4. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio Diritti Animali, in collaborazione con la Polizia Locale provvede alla redazione ed alla diffusione, con periodicità biennale, di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 58 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni

1. La competenza ed applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l'infrazione.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.

Art. 59 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e alle G.E.V e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

Art. 60 - Danni al Patrimonio Pubblico

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 61 - Collaborazione con Associazioni

1. Per particolari problematiche contemplate e non dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste (registrate nelle sezioni provinciali o nella sezione regionale del registro del volontariato della Lombardia) ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 62 - Integrazioni e modificazioni

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali.

Art. 63 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 64 - Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli del Regolamento.

Allegati al presente regolamento

- Allegato A: Sanzioni penali animali d'affezione
- Allegato B: Modalità di autorizzazione all'attendamento per i circhi e mostre viaggianti

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 29.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 28.05.2016, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06.06.2016 al 21.06.2016 agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Lissone, 22 giugno 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Umberto Sodano

IL SINDACO

F.to Concettina Monguzzi

ALLEGATO A - Sanzioni penali Animali d'affezione

Punto	Descrizione	Norma violata	sanzione	sequestro/confisca
1	Uccisione di animali	Art.554 bis codice penale	Reclusione da 4 mesi a 2 anni	Il sequestro degli animali morti può essere probatorio (art.354 c.p.p.)
2	Maltrattamento di animali (cagionare una lesione ad un animale, sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche	Art.544 ter, comma 1 codice penale	Reclusione da 3 mesi a 18 mesi o multa da € 5.000 a € 30.000	Si. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art.321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
3	Somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate o sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla loro salute	Art.544 ter, comma 2 codice penale	Reclusione da 3 mesi a 18 mesi o multa da € 5.000 a € 30.000	Si. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art.321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
4	Spettacoli o manifestazioni vietate che comportino sevizie o strazio per gli animali	Art.544 quater, codice penale	Reclusione da 4 mesi a 3 anni e multa da € 3.000 a € 15.000	Si. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art.321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
5	Divieto di combattimenti tra animali	Art.544, quinquies codice penale	Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 50.000 a € 160.000	Si. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art.321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)

6	Abbandono di animali	Art.727, comma 1 codice penale	Reclusione fino ad 1 anno o multa da € 1.000 a € 10.000	Si. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art.321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
7	Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze	Art.727, comma 2 codice penale	Reclusione fino ad 1 anno o multa da € 1.000 a € 10.000	Si. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art.321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
8	Traffico illecito di animali da compagnia: indurre reiteratamente o tramite attività organizzata cani/gatti privi di: -sistema di identificazione personale - certificazioni sanitarie -passaporto individuale (ove previsto)	Art.4, comma 1 legge 201/2010	Reclusione da 3 a 12 mesi e multa da € 3.000 a € 15.000	Si. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto.
9	Traffico illecito di animali da compagnia: trasportare, cedere o ricevere cani/gatti introdotti nel territorio nazionale privi di: -sistema di identificazione individuale - certificazioni sanitarie - passaporto individuale (ove previsto)	Art.4, comma 2 legge 201/2010	Reclusione da 3 a 12 mesi e multa da € 3.000 a € 15.000	Si. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto.

ALLEGATO B – Modalità di autorizzazione all'attendamento per i circhi e mostre viaggianti

I circhi sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiori a 10 giorni di effettivo spettacolo.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessa permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e il 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto.

Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo della domande pervenute.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

1. DOMANDA

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:

- a) Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
- b) Documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
- c) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- d) Elenco degli animali artistici e degli animali da esposizione;
- e) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- f) Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere: l'impostazione di un programma di medicina preventivo, la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi, l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso, l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario, consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.
- g) Planimetria con data e firma;
- h) Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e la copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso. Si precisa con tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e delle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nella condizioni di rilascio dell'idoneità.
- i) Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.
- j) Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.
- k) Copia dell'autorizzazione prefettizia.

La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda comporta l'inammissibilità della domanda.

L'incompetenza o la falsità di alcuni, tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli art.li 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dell'adozione del provvedimento finale.

2. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animali, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individuati riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

- Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificative.
- Data di acquisizione.
- Origine e provenienza.
- Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
- Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
- Dettagli sui processi di cura e riabilitazione
- Effetti del trattamento.
- Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
- Diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

3. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi: mappaggio del DNA, applicazione di microchip esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione, Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitanti.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento o l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipanti. Pertanto, al momento dell'arrendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

4. TRASPORTO

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitanti, anche ai sensi del Regolamento n1/05. In particolare il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasporto.
- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005).
- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37); per il trasporto di quidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame.
- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini – D. Mm. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96

5. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente di pulizie e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino cure veterinarie.

In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

6. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

7. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

8. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ad alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere delle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc...) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericoli e facilmente lavabili.

9. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerati sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi. Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Data inoltre l'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di rettili.

10. REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE PER LE SPECIE ANIMALI NON OGGETTO DI DIVIETO

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10 centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato frustare gli animali, anche quale metodo di addestramento. È altrettanto vietato privare gli animali di cibo e/o acqua.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalle legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'adattamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

CRITERI SPECIFICI PER SPECIE

a) CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), capostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lala (*Lama giama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne

Dimensioni: 3m x 4m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne

Dimensioni: lo spazio minimo deve essere di 300 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).

Per le specie domestiche come il lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq. fino a 3 esemplari (25 mq. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppo o, meglio, a coppie.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equidi.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione del lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

b) ZEBRE

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq. per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

Terreno: lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq. Fino a 3 esemplari (25 mq. Per ogni animale in più). Gli animali devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori

Gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12°C.

c) BISONI, BUFALI E ALTRI BOVIDI

Strutture interne

Dimensioni: 25 mq. per animale.

Struttura esterna

Dimensioni: 250 mq. fino a tre 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).

Altri fattori

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

d) STRUZZO E ALTRI RATITI

Strutture interne

Dimensioni: 15 mq. per animale.

Struttura esterna

Dimensioni: 250 mq. fino a tre 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).

Altri fattori

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.